

# La rinuncia «selettiva» di Dublino al gettito

## Le motivazioni

Gli accordi portano a risultati che imprese distinte non avrebbero accettato

In disparte il tema dell'interpretazione della decisione della Commissione, oggetto della prima censura della prima parte del primo motivo di impugnazione, in relazione al quale la Corte ritiene erri il Tribunale quanto alla qualificazione dell'approccio della Commissione in termini di "esclusione" (paragrafi da 117 a 133), pare che la più importante *ratio decidendi* attenga al ruolo della istruttoria circa le funzioni rispettivamente esercitate dalla singola casa madre e dalla rispettiva stabile

organizzazione (le società Asi ed Aoe). La Corte, infatti, accede alla tesi della Commissione per cui il Tribunale abbia erroneamente fatto riferimento ad alcuni elementi di prova (in particolare alcune procure) nell'attribuire alle stabili organizzazioni irlandesi la gestione delle licenze (paragrafi da 182 a 193).

Afferma inoltre la Corte (paragrafo 220) che correttamente la Commissione ha lamentato l'erronea considerazione da parte del Tribunale delle funzioni esercitate dalla Apple Inc. e, nell'accogliere la seconda censura della seconda parte del primo motivo d'impugnazione, afferma che dalla sentenza impugnata risulta «che la valutazione del Tribunale secondo cui la Commissione sarebbe incorsa in un errore nel ritenere che le succursali dell'Asi e dell'Aoe esercitassero «funzioni significative del personale» in relazione alla proprie-

tà intellettuale del gruppo Apple, si basa in gran parte su un esame delle funzioni esercitate a livello della Apple Inc., che esso stesso ha considerato non pertinenti nel caso di specie, secondo la sua interpretazione del diritto irlandese» (paragrafo 221).

Medesima sorte (nel senso di adesione alla stessa) è riservata dalla Corte alla tesi della Commissione, rilevante quanto alla selettività dei *ruling* contestati, secondo cui (paragrafo 310) la differenziazione in materia di trattamento fiscale degli utili dell'Asi e dell'Aoe da essi derivante «non fosse giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema fiscale irlandese»; né la Commissione è incorsa in errori nel ritenere (ciò che rileva ai fini della qualificazione dell'aiuto come statale o realizzato con risorse statali), «che l'Irlanda avesse rinunciato a un gettito tributario da parte dell'Asi e del-

l'Aoe nella misura in cui i *ruling* fiscali contestati approvano metodi di attribuzione degli utili che conducono a un risultato che non avrebbero accettato imprese distinte e autonome operanti a condizioni di mercato» (così il paragrafo 320).

Queste dunque, in estrema sintesi, le ragioni "tecniche" dell'annullamento in cui emerge la centralità dell'analisi funzionale nella ripartizione del reddito delle multinazionali e l'utilizzo del *transfer pricing* quale strumento di pianificazione fiscale che può essere attratto nell'orbita applicativa del divieto di aiuti di Stato.

Non si può, tuttavia, escludere che alla radice del precedente vi siano contingenti fattori geopolitici che oggi determinano l'instabilità delle relazioni internazionali e tra queste quelle Ue/Usa.

—E.d.V.